



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 05/05/2023 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

MAININI ELISABETTA, Presidente
D'ARCANGELO FABRIZIO, Relatore
ALBERTINI BRUNA, Giudice

in data 05/05/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 5479/2022 depositato il 28/12/2022

proposto da

Roberto Nerio Pecchielan - PCCRRT58L22L570O

Difeso da

Fabio Pace - PCAFBA65A18G273Z

ed elettivamente domiciliato presso avv.fabiopace@pec.pacestudiolegale.net

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza

elettivamente domiciliato presso dp.monzabrianza@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- ATTO RECUPERO n. T95CR2022DC00159 TRIBUTI VARI

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.

L'Agenzia delle Entrate ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente proposto, Roberto Nerio Pecchiolan ha impugnato e chiesto l'annullamento dell'atto di recupero indicato in epigrafe, con il quale l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha recuperato a tassazione le compensazioni in F24 operate da parte della società Master Pavimenti s.n.c., della quale il ricorrente era socio, con crediti IVA, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, per un totale di euro 83.870,71.

Con l'atto impugnato l'Agenzia delle Entrate chiede, dunque, al ricorrente la somma di €. 105.153,26, a titolo di recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione, e di €. 78.785,05, a titolo di sanzione.

Deduce il ricorrente: 1) l'illegittimità dell'atto impugnato per intervenuta decadenza del potere di accertamento dell'Agenzia delle Entrate; 2) l'illegittimità dell'atto impugnato per insussistenza del presupposto costituito dall'intervenuta compensazione; 3) l'illegittimità dell'avviso di accertamento per omessa o, comunque, insufficiente motivazione del provvedimento sanzionatorio e per violazione dell'art. 7 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472; 4) l'illegittimità delle sanzioni irrogate.

Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, deducendo l'infondatezza dei motivi di ricorso proposti e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.

All'udienza del 5 maggio 2023, la Corte di Giustizia Tributaria adita, sentite le parti, ha provveduto a deliberare in camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto infondato.
2. Con il primo motivo di ricorso, la parte ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato per intervenuta decadenza del potere di accertamento dell'amministrazione fiscale; ad avviso del ricorrente, infatti, l'atto impugnato sarebbe stato notificato oltre il termine quinquennale generale previsto per l'irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie.

L'eccezione è infondata.

Nel caso di specie, infatti, l'Agenzia delle Entrate ha operato non già il recupero di un credito «non spettante», per il quale l'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede il termine di decadenza di quattro anni successivi a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, bensì di un credito «inesistente», per il quale l'art. 27, comma 16, del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 2 del 2009 prevede che il recupero sia realizzato, a pena di decadenza, «entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è avvenuta la compensazione».

Nell'atto impugnato, del resto, si precisa che i crediti IVA dedotti in compensazione dalla società Master Pavimenti s.n.c., di cui il contribuente era socio, sono stati qualificati come inesistenti, in quanto non trovavano capienza nel credito esposto nella dichiarazione UNICO/SP per l'anno 2012. Peraltro, la dichiarazione per il 2013 della società è stata omessa e, pertanto, nessun saldo IVA era comunque utilizzabile in compensazione.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, peraltro, l'art. 27, comma 16, del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 2 del 2009, nel fissare il termine di otto anni per il recupero dei crediti d'imposta inesistenti indebitamente compensati, mira a garantire un margine di tempo adeguato per il compimento delle verifiche riguardanti l'investimento che ha generato il credito d'imposta, indistintamente fissato in otto anni, senza che possa trovare applicazione il termine più breve stabilito dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per il comune avviso di accertamento (*ex plurimis*: Sez. 6-5, n. 25436 del 29/08/2022, Rv. 665507 – 01; Sez. 5, n. 19237 del 02/08/2017, Rv. 645121 - 01).

Posto, dunque, che la società Master Pavimenti s.n.c., ha effettuato le compensazioni indicate nell'atto impugnato nell'anno 2014, l'atto di recupero, notificato in data 25 ottobre 2022, è tempestivo e, dunque, legittimo.

3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'illegittimità della motivazione dell'atto impugnato, che si limiterebbe ad affermare l'intervenuta compensazione finalizzata al pagamento di imposte dovute per le dichiarazioni Iva 2012 e 2013, senza, tuttavia, identificare le dichiarazioni in questione.

Il motivo è infondato.

La ragione dell'atto di recupero è, infatti, costituita proprio dalla presenza di compensazioni con crediti inesistenti, in quanto la misura delle compensazioni effettuate supera di gran lunga l'entità del credito IVA risultante dalla dichiarazione per il 2013.

4. Con il terzo motivo il ricorrente deduce l'illegittimità dell'avviso di accertamento per omessa o insufficiente motivazione del provvedimento sanzionatorio e per violazione dell'art. 7, d.lgs. 472/1997.

Il motivo è infondato, in quanto l'Agenzia delle Entrate ha irrogato la sanzione prevista dalla legge, nel caso di specie nel minimo della sanzione edittale prevista dall'art. 13, comma 5, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (che varia dalla misura dal 100% al 200% degli importi per i quali è stato omesso il versamento a seguito della compensazione con crediti inesistenti).

Il ricorrente, pertanto, non ha alcun interesse a dedurre un difetto della motivazione, che non può, in alcun modo, determinare una riduzione della sanzione irrogata.

5. Con il quarto motivo il ricorrente deduce l'illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni per violazione dell'art. 5 del d.lgs. 472/1997, in quanto sarebbe stato vittima di truffa da parte dei propri professionisti; ad avviso del ricorrente, dunque, non sussisterebbero i presupposti per l'irrogazione della sanzione nei suoi confronti, stante l'assenza assoluta di colpa.

Il motivo è infondato.

Il carattere fraudolento della condotta dei professionisti non è, infatti, provato, in quanto il ricorrente si è limitato ad affermare soltanto che «sta predisponendo una denuncia di carattere penale in merito ai suddetti fatti che si riserva di depositare».

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, gli obblighi tributari relativi alle dichiarazioni fiscali non possono considerarsi assolti da parte del contribuente con il mero affidamento delle relative incombenze ad un professionista, richiedendosi altresì anche un'attività di controllo e di vigilanza

sulla loro esecuzione, nel concreto superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento dell'incarico ricevuto (*ex plurimis*: Cass., Sez. 5, n. n. 23991 del 2 agosto 2022; Cass., Sez. 5, n. 27712 del 18 giugno 2013).

In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell'esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, grava sul contribuente ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, la prova dell'assenza assoluta di colpa, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza; non può, quindi, ritenersi esente da responsabilità il contribuente che non abbia vigilato sul professionista cui erano affidate le incombenze fiscali (cfr., *ex multis*, Cass., Sez. 5, n. 12901 del 15 maggio 2019).

6. Alla stregua dei rilievi che precedono il ricorso deve essere rigettato.

Sussistono, tuttavia, in ragione della complessità dell'accertamento probatorio richiesto per la decisione della presente controversia, «gravi ed eccezionali ragioni» per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa interamente le spese del giudizio tra le parti.

Milano, 5 maggio 2023.

L'estensore

Il Presidente

Dott. Fabrizio D'Arcangelo

Dott.ssa Elisabetta Mainini